

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1154

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZINI, FONTANA Albino,
PAVAN, PINTO e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1993

Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza
per il controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari di
cariche pubbliche e per l'inchiesta sugli illeciti arricchimenti

ONOREVOLI SENATORI. - Le vicende di questi ultimi mesi hanno fatto emergere gravissimi episodi di corruzione che, se confermati dagli organismi giudiziari, finiranno per accomunare in un unico giudizio di condanna tutta la classe dirigente del paese. Non vi è dubbio che, da quanto fino ad ora emerso, si registra un quadro di malcostume che per qualità e diffusione è sconcertante e senza precedenti. La distorsione del mercato e l'illecito utilizzo delle risorse pubbliche, a vantaggio di gruppi e soprattutto di singoli, mettono in pericolo le stesse istituzioni, per cui si rende urgente e necessario un radicale cambio di rotta non solo in ordine al finanziamento dei partiti ma anche ai comportamenti di quanti rivestono funzioni pubbliche. Il sistema democratico infatti si regge unica-

mente sulla fiducia tra cittadini e rappresentanti eletti. Questa fiducia è stata fortemente incrinata per cui solo una più rigorosa normativa sui controlli e sulla vigilanza può contribuire a ripristinarla. Ma vi è anche l'esigenza di documentare in modo inequivocabile che la grande maggioranza dei parlamentari e dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti non solo ha correttamente svolto il proprio mandato ma soprattutto non ne ha ricavato benefici economici e patrimoniali al di fuori delle previste indennità.

La proposta di istituire una Commissione di vigilanza per il controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche va nella direzione di assicurare trasparenza per tutti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di vigilanza per il controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti, di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.

2. La Commissione è composta da cinque membri, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, nei quindici giorni successivi all'inizio della legislatura, tra parlamentari aventi particolare qualificazione nelle discipline giuridiche ed economiche. Essa dura in carica fino alla conclusione della legislatura. Nella prima applicazione della presente legge la Commissione è nominata con le stesse procedure entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. La Commissione sovrintende all'esecuzione degli adempimenti imposti ai titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

4. La Commissione dispone degli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria ed è soggetta ai medesimi obblighi. La Commissione si avvale del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), del Corpo della Guardia di finanza e dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 2.

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il n. 1) del primo comma è sostituito dal seguente:

«1) una dichiarazione con l'apposizione della formula "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente i diritti reali, esercitati anche a

mezzo di prestanome o di società fiduciarie, su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché: le azioni di società, le quote di partecipazione a società, le obbligazioni, i titoli del debito pubblico, i depositi bancari e postali, detenuti in Italia e all'estero, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società»;

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, lo diffida nuovamente. Decorsi inutilmente ulteriori quindici giorni, l'inadempiente decade dalla carica»;

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. Si applica alle dichiarazioni di cui agli articoli 2, numero 1), 6 e 7 della presente legge, l'articolo 479 del codice penale».

Art. 3.

1. La Commissione di cui all'articolo 1 effettua una inchiesta sui patrimoni delle persone di cui all'articolo 1, nn. 1), 2) e 3) della legge 5 luglio 1982, n. 441, che abbiano rivestito le rispettive cariche nell'anno 1985 e negli anni successivi.

2. La Commissione conclude l'inchiesta entro dodici mesi dalla propria costituzione. La relazione conclusiva e gli atti dell'inchiesta sono pubblicati a cura delle Camere.